



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Amministrazione federale delle dogane AFD**  
Direzione generale delle dogane

---

# **Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)**

## **GUIDA PER DETENTORI DI VEICOLI**

(veicoli immatricolati in Svizzera)

Edizione 2017

---

<b>Indice</b>	<b>Pagina</b>	
1	Basi legali	4
1.1	Leggi e ordinanze.....	4
1.2	Disposizioni.....	4
2	Disposizioni generali	4
2.1	Oggetto e campo d'applicazione .....	4
2.2	Obbligo di collaborare e procedura di autodichiarazione .....	4
3	Caratteristiche della TTPCP	5
3.1	Principi .....	5
3.2	Oggetto della tassa .....	5
3.3	Eccezioni all'obbligo della tassa.....	6
3.4	Messa in circolazione .....	6
3.5	Calcolo della tassa .....	6
4	Peso determinante	6
5	Apparecchio di rilevazione «emotach»	7
5.1	Principi .....	7
5.2	Montaggio .....	7
5.3	Inizializzazione.....	7
5.4	Immissioni nel logfile .....	8
5.5	Guasti all'apparecchio di rilevazione .....	8
5.6	Consegna gratuita dell'apparecchio di rilevazione.....	8
5.7	Restituzione dell'apparecchio di rilevazione .....	8
5.8	Apparecchi di rilevazione difettosi a seguito di incendio o incidente .....	9
6	Dichiarazione del rimorchio	9
6.1	Principi .....	9
6.2	Dichiarazione del rimorchio .....	9
6.3	Raggiungimento del limite di peso nazionale.....	10
6.4	Dichiarazione errata del rimorchio .....	10
6.5	Modifica del peso di un rimorchio o di un semirimorchio.....	11
7	Corse transfrontaliere	11
7.1	Uffici doganali equipaggiati con radiofari .....	11
7.1.1	Uscita .....	11
7.1.2	Entrata.....	11
7.2	UD non occupati o solo parzialmente .....	11
7.3	Passaggio del confine con un apparecchio di rilevazione difettoso.....	12
8	Tassazione e fatturazione	12
8.1	Periodo di tassazione .....	12
8.1.1	Principio.....	12
8.1.2	Messa in circolazione .....	12
8.1.3	Messa fuori circolazione e deposito .....	12
8.1.4	Soggiorno prolungato all'estero .....	13
8.2	Procedura di dichiarazione .....	13
8.2.1	Errore durante la dichiarazione .....	13
8.2.2	Dichiarazione via Internet .....	13
8.2.3	Dichiarazione per posta .....	13
8.2.4	Diffida riguardante la dichiarazione.....	14
8.2.5	Tassazione d'ufficio .....	14
8.3	Esigibilità della tassa .....	14
8.4	Procedura di opposizione.....	14
8.5	Indirizzo per l'invio o la fatturazione.....	14
8.6	Differenze di chilometraggio .....	15
8.7	Veicoli di sostituzione .....	15

9	Controlli	15
10	Permanenza in officina	15
11	Ordinamenti particolari	16
11.1	Deroga all'obbligo di montare l'apparecchio .....	16
11.2	Veicoli per la scuola guida.....	16
11.3	Altri ordinamenti particolari.....	16
12	Disposizioni penali	16
13	Indirizzi	17

## 1 Basi legali

### 1.1 Leggi e ordinanze

Costituzione federale (Cost.; RS 101), [articolo 85 «Tassa sul traffico pesante»](#)

Legge federale del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP; [RS 641.81](#))

Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; [RS 641.811](#))

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; [RS 172.021](#))

Ordinanza del 1° settembre 2000 sulla restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti eseguiti sui percorsi iniziali e finali nel traffico combinato non accompagnato ([RS 641.811.22](#))

Ordinanza del 16 ottobre 2000 concernente la restituzione della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio ([RS 641.811.31](#))

### 1.2 Disposizioni

La presente guida illustra le disposizioni di cui all'[articolo 45 capoverso 2 OTTP](#).

## 2 Disposizioni generali

### 2.1 Oggetto e campo d'applicazione

[Art. 2 e 3 LTTP](#), [art. 1 OTTP](#)

Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; [RS 741.11](#)), si intendono strade pubbliche secondo l'[articolo 2 LTTP](#) quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. Ciò riguarda quindi anche le aree come le cave di ghiaia e i piazzali aziendali percorribili da estranei (autocarri appartenenti a terzi, fornitori, visitatori, postini).

### 2.2 Obbligo di collaborare e procedura di autodichiarazione

[Art. 21 e 22 OTTP](#)

In caso di messaggi d'errore o di disfunzione dell'apparecchio di rilevazione occorre annotare nel modulo di registrazione i dati concernenti il chilometraggio e provvedere, entro **cinque giorni lavorativi**, a fare esaminare o sostituire l'apparecchio da parte di un'officina di montaggio (OM) autorizzata.

I moduli di registrazione o altre osservazioni sui dati dell'apparecchio di rilevazione vanno presentati unitamente alla dichiarazione mensile. I moduli sono disponibili anche in formato PDF al sito [www.ttpcp.ch](http://www.ttpcp.ch). Una volta memorizzato, il modulo può essere inviato per via elettronica (vedi anche punto 13 «Indirizzi»).

### 3 Caratteristiche della TTPCP

#### 3.1 Principi

Oggetto della tassa	Veicoli a motore pesanti e rimorchi per il trasporto di merci (peso totale individuale superiore a 3,5 t) immatricolati in Svizzera e all'estero.
Base di calcolo	La tassa è calcolata in base al peso totale massimo ammesso, ai chilometri percorsi su tutte le strade pubbliche in Svizzera e alle emissioni (classe EURO).
Obbligo del pagamento della tassa	Sono soggetti al pagamento della tassa i detentori di veicoli.
Tariffa	In funzione delle emissioni, espressa in centesimi (vedi punto 3.5).
Rilevazione della prestazione chilometrica	La prestazione chilometrica è rilevata con un apparecchio di misurazione elettronico, omologato dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD), costituito da un odocronografo o da un registratore di impulsi montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione. Gli impulsi sono elaborati al 100 per cento. L'apparecchio di misurazione deve soddisfare i requisiti dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Eccezioni	Gli autobus, gli autoveicoli abitabili, gli autocarri che non oltrepassano la velocità di 45 km/h nonché i trattori soggiacciono alla tassa forfetaria (TFTP), indipendentemente dai chilometri percorsi.  Vedi anche punto 3.3.

---

#### 3.2 Oggetto della tassa

##### [Art. 2 OTTP](#)

Soggiacciono alla TTPCP i veicoli a motore e gli autoveicoli di trasporto indicati qui appresso.

- Autocarri  
Autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.  
A essi sono equiparati gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, camion regia ecc.).
- Trattori a sella  
Autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi.
- Autoarticolati  
Combinazione tra un trattore a sella e un semirimorchio, immatricolata come un'unità.

Soggiacciono alla TTPCP i rimorchi / rimorchi di trasporto indicati qui appresso.

- I rimorchi e i semirimorchi per il trasporto di cose.

- I rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi, specialmente equipaggiati per tale trasporto. A questi sono equiparati i rimorchi per il trasporto di cavalli da sella.
- I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio ecc.) sono equiparati ai rimorchi per il trasporto di cose.

### 3.3 Eccezioni all'obbligo della tassa

Le eccezioni sono elencate in maniera esaustiva all'[articolo 3 capoverso 1 OTTP](#).

Le spiegazioni sulle corse con targhe professionali sono illustrate nel rispettivo [volantino](#).

### 3.4 Messa in circolazione

[Art. 12 LTTP](#), [art. 24 OTTP](#)

L'obbligo della tassa inizia il giorno dell'immatricolazione del veicolo e termina il giorno dell'annullamento della licenza di circolazione o della restituzione delle targhe di controllo. Le autorità d'esecuzione cantonali (uffici della circolazione stradale, uffici per i controlli ai veicoli) notificano di volta in volta alla DGD i dati di base necessari alla riscossione della tassa.

Al momento dell'immatricolazione deve essere montato un apparecchio di rilevazione TTPCP e il rapporto di controllo emotach valido va presentato all'Ufficio della circolazione stradale. I veicoli senza apparecchio di rilevazione e senza autorizzazione eccezionale della DGD non sono ammessi (vedi anche punto 5).

### 3.5 Calcolo della tassa

A cadenza mensile, i detentori di veicoli svizzeri notificano alla DGD le prestazioni chilometriche. Quest'ultima esamina la dichiarazione, calcola la tassa, prepara la fattura e si occupa della riscossione. Le classi EURO per la classificazione successiva dei veicoli nelle categorie di tassa della TTPCP sono definite dalle autorità d'immatricolazione cantonali.

La TTPCP viene calcolata secondo i chilometri percorsi, il peso totale massimo autorizzato nonché i valori d'emissione (classe EURO) del veicolo.

Tariffa secondo la categoria di tassa	x	Chilometri percorsi in Svizzera	x	Peso determinante	=	Importo TTPCP
---------------------------------------	---	---------------------------------	---	-------------------	---	---------------

[Tariffe TTPCP attuali](#)

## 4 Peso determinante

[Art. 13 OTTP](#)

Il peso determinante per la tassazione della TTPCP viene calcolato in base al peso massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione. In caso di combinazioni di veicoli vale il principio secondo cui i rimorchi e i semirimorchi non sono considerati singoli oggetti della tassa, bensì vengono tassati unitamente al veicolo trattore.

Il peso determinante della combinazione di veicoli si calcola sommando il peso totale del veicolo trattore e quello del rimorchio oppure, nel caso dei trattori a sella, il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio.

Al massimo viene calcolato il peso massimo ammesso a livello nazionale, ovvero 40 tonnellate. In caso di divergenze occorre contattare immediatamente l'Ufficio della circolazione stradale.

Se il peso determinante oltrepassa il peso effettivo massimo autorizzato («carico per asse», [art. 67 OCR](#)), è possibile chiedere di prendere in considerazione il peso più basso mediante la presentazione mensile di una relativa [domanda](#). Non è necessario allegare le licenze di circolazione. Si entra nel merito delle comunicazioni presentate a posteriori soltanto nell'arco del termine di ricorso dei 30 giorni.

## 5 Apparecchio di rilevazione «emotach»

[Art. 15–16, 18, 21](#) e [61 OTTP](#); [informazioni su emotach](#)

### 5.1 Principi

I veicoli immatricolati in Svizzera che soggiacciono alla TTPCP devono essere muniti di un apparecchio di rilevazione, montato a spese del detentore. L'apparecchio per il primo equipaggiamento viene fornito gratuitamente.

### 5.2 Montaggio

L'apparecchio di rilevazione deve essere montato e messo in esercizio da un'officina di montaggio (OM) autorizzata. Essa deve verificare che il sistema di misurazione, costituito da un odocronografo o registratore di impulsi e da un apparecchio di rilevazione, non oltrepassi i valori soglia previsti dalla legge.

L'OM conferma la correttezza del montaggio compilando l'attestazione di conformità (rapporto di controllo emotach) e inviando alla DGD la carta chip di messa in funzione.

Dopo il montaggio l'apparecchio di rilevazione funziona integralmente: registra tutti i dati e separa la prestazione chilometrica in Svizzera da quella effettuata all'estero. I rimorchi e i semirimorchi devono essere dichiarati dopo il montaggio dell'apparecchio di rilevazione. Poiché i dati di base non sono ancora inseriti, le ricapitolazioni delle tonnellate per chilometro non vengono visualizzate correttamente.

### 5.3 Inizializzazione

Dopo che la DGD ha ricevuto dall'OM la carta chip di messa in funzione e la comunicazione della messa in circolazione da parte dell'Ufficio della circolazione stradale, al detentore viene inviata la prima carta chip «Dichiarazione» (carta di inizializzazione).

L'aspetto della carta di inizializzazione corrisponde a quello della carta chip «Dichiarazione». Inoltre contiene i dati del veicolo. Sulla carta sono indicati la targa del veicolo trattore, il nome del detentore del veicolo e il numero di matricola. Dopo l'inizializzazione vengono memorizzati i pesi determinanti del veicolo, ciò significa che i chilometri-tonnellate necessari per il calcolo della TTPCP possono essere visualizzati sul display.

Dopo l'inizializzazione si consiglia di controllare i dati nell'apparecchio di rilevazione. La carta chip va quindi rinviata alla DGD. Dopo l'elaborazione da parte della DGD, la carta chip viene rinviata al detentore del veicolo per la dichiarazione di altri periodi di tassazione. Inoltre, per ogni veicolo viene inviata una seconda carta chip «Dichiarazione». Le due carte sono da utilizzare preferibilmente ad alternanza (data di scadenza del chip).

Se l'apparecchio di rilevazione rifiuta la carta chip, occorre controllare se la carta chip in questione è stata inserita nell'apparecchio di rilevazione corretto. Se nel frattempo l'apparecchio

di rilevazione è stato sostituito da un'OM, si prega di rinviare la carta chip con una rispettiva annotazione. In seguito viene inviata una nuova carta chip.

Tutte le carte chip vanno rinviate alla DGD, Divisione Tasse sulla circolazione, Servizio Supporto all'esercizio, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna. Gli utenti sono invitati a comunicare alla DGD eventuali errori relativi alle carte visibili sul display, avvenuti nell'ambito dell'elaborazione delle carte chip nell'apparecchio di rilevazione TTPCP.

#### 5.4 Immissioni nel logfile

L'apparecchio di rilevazione registra gli eventi in un logfile. Tali eventi sono visibili sul display al conducente. Nelle situazioni che richiedono l'intervento del conducente, la spia luminosa LED (stato dell'apparecchio/del rimorchio) lampeggia rossa e viene emesso un segnale acustico. Per i dettagli si rimanda alle istruzioni per l'uso dell'apparecchio.

#### 5.5 Guasti all'apparecchio di rilevazione

Se la spia LED dell'indicatore dello stato dell'apparecchio è rossa significa che si è verificato un guasto. Da quel momento non è più garantita la corretta rilevazione dei dati.

In caso di errore occorre compilare immediatamente il modulo di registrazione TTPCP ([mod. 56.30](#)). I moduli di registrazione compilati vanno inviati alla DGD unitamente alla carta chip «Dichiarazione». Entro **cinque giorni lavorativi** dal momento dell'errore, l'apparecchio di rilevazione deve essere ripristinato o sostituito da un'OM. Le OM sono a conoscenza delle fasi necessarie. I [moduli di registrazione](#) sono disponibili in formato PDF al sito [www.ttcp.ch](http://www.ttcp.ch). Una volta memorizzati, i moduli possono essere inviati per via elettronica (vedi anche punto 13 «Indirizzi»).

#### 5.6 Consegna gratuita dell'apparecchio di rilevazione

Per il **primo equipaggiamento**, la DGD consegna gratuitamente ai detentori un apparecchio di rilevazione per ogni autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio. Anche la sostituzione degli apparecchi di rilevazione difettosi è gratuita. Le spese per il montaggio dell'apparecchio di rilevazione sono a carico del detentore.

In caso di rimontaggio, gli apparecchi di rilevazione sono consegnati gratuitamente, a condizione che il veicolo venga immediatamente messo in circolazione.

#### 5.7 Restituzione dell'apparecchio di rilevazione

Se un apparecchio di rilevazione non è più necessario, deve essere restituito alla DGD o a un ufficio da essa designato ([art. 15a cpv. 3 OTTP](#)).

Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dalla DGD non possono essere regalati, venduti, noleggiati o prestati. Le infrazioni sono punite con una multa fino a 5000 franchi ([art. 61 OTTP](#)).

L'apparecchio di rilevazione deve essere restituito entro 24 mesi dopo che il veicolo è stato tolto dalla circolazione. La rimozione dal veicolo può avvenire al più presto 1 giorno dopo la messa fuori circolazione.

Indirizzo per la restituzione degli apparecchi di rilevazione:

Mobatime AG, Stettbachstrasse 5, 8600 Dübendorf

Per gli apparecchi non restituiti vengono fatturati 1000 franchi.



## 5.8 Apparecchi di rilevazione difettosi a seguito di incendio o incidente

Se un apparecchio di rilevazione è andato distrutto in seguito a un incendio o a un incidente, occorre informare per scritto la DGD, Divisione Tasse sulla circolazione, Servizio di omologazione. Eventuali elementi dell'apparecchio recuperati (carte, resti dell'apparecchio distrutto ecc.) devono essere inviati alla DGD con una breve spiegazione. Inoltre è necessario allegare la copia del verbale dell'incidente o del rapporto di polizia.

## 6 Dichiarazione del rimorchio

[Art. 13](#), [17](#) e [19 OTTP](#)

### 6.1 Principi

Se il veicolo è ammesso per il traino di un rimorchio o di un semirimorchio (il peso totale del convoglio riportato nella licenza di circolazione o il peso rimorchiabile è superiore a 3,5 t), il conducente deve dichiarare nell'apparecchio di rilevazione tutti i rimorchi o i semirimorchi trainati (principio di autodichiarazione).

La visualizzazione delle discrepanze relative al rimorchio sull'apparecchio di rilevazione (vedi punto 5.4) rappresenta semplicemente un mezzo ausiliario per il conducente. Essa non lo esonera dall'obbligo di dichiarazione.

### 6.2 Dichiarazione del rimorchio

Per ogni aggancio o sgancio di un rimorchio, il conducente del veicolo deve effettuare una dichiarazione nell'apparecchio di rilevazione. Di regola occorre indicare la targa di controllo, il peso totale secondo la licenza di circolazione e il Paese del rimorchio o del semirimorchio.

I rimorchi non assoggettati alla tassa, quelli che non eccedono le 3,5 tonnellate o che sono esonerati devono essere dichiarati tramite la posizione «ESENTE» della lista dei rimorchi speciali predefiniti.

Le gru e gli altri apparecchi allacciati alla presa del rimorchio devono essere dichiarati tramite la posizione «GRU» della lista dei rimorchi speciali predefiniti.

Attenzione: in presenza di una gru montata e di un rimorchio va dichiarato quest'ultimo!

Nelle liste dei rimorchi dell'apparecchio di rilevazione TTPCP, i semirimorchi sono contrassegnati con un asterisco (\*).

I rimorchi dichiarati sono visualizzati sul display con un numero di rimorchio interno (selezionabile a piacere), la targa di controllo, il Paese e il peso totale.

L'apposito sensore rammenta al conducente che il rimorchio è stato agganciato o sganciato. I rimorchi possono essere dichiarati solo a veicolo fermo. L'interpretazione errata della tecnica del sensore non esonera il conducente del veicolo dalla corretta dichiarazione del rimorchio. Eventuali discrepanze o inesattezze devono essere annotate nel modulo di registrazione e comunicate all'atto della dichiarazione dei dati sulla prestazione chilometrica. Se del caso, l'apparecchio di rilevazione deve essere esaminato da un'OM, che decide in merito a un'eventuale riparazione o sostituzione.

La dichiarazione del rimorchio o del semirimorchio può essere effettuata in tre modi. La procedura è descritta in modo approfondito nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio di rilevazione.

Qui di seguito alcuni esempi:

Genere di rimorchio o semirimorchio	Peso massimo ammesso (licenza di circolazione)	Dichiarazione nell'apparecchio di rilevazione	Inserimento del peso
Rimorchio per il trasporto di cose TI 233319	16 350 kg	TI 233319	16,35 t
Rimorchio per il trasporto di cose	3500 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Compressore con targa di controllo blu	1600 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Rimorchio per il trasporto di cose non immatricolato regolarmente con targa professionale (impiego corretto della targa professionale)	14 000 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Rimorchio di lavoro con targa di controllo blu (esente)	18 000 kg	Spec. ESENTE #	automatico 0,0 t
Gru montata	--	Spec. GRU #	automatico 0,0 t
Gru montata e rimorchio TI 180150	18 000 kg	TI 180150	18,0 t
Rimorchio per il trasporto di legname lungo TI 960321	24 000 kg	TI 960321	24,0 t
Rimorchio per il trasporto di legname lungo <i>caricato sul veicolo trattore</i>	24 000 kg	Spec. GRU #	automatico 0,0 t

### 6.3 Raggiungimento del limite di peso nazionale

Se il peso totale legale massimo (limite di peso nazionale) è raggiunto o superato (il peso totale dell'autocarro più il peso totale del rimorchio ammontano ad almeno 40 t, oppure il peso a vuoto del trattore a sella più il peso totale del semirimorchio ammontano ad almeno 40 t), è possibile selezionare il rimorchio predefinito «Spec. MAX #». In tal caso l'apparecchio calcola automaticamente la differenza tra il peso totale del veicolo trattore e il limite nazionale; non è dunque necessario inserire la targa di controllo.

### 6.4 Dichiarazione errata del rimorchio

Se la dichiarazione del rimorchio è omessa, lacunosa o contraddittoria, l'AFD procede a una tassazione d'ufficio ([art. 23 cpv. 1 e 3 OTTP](#)). Anche la tassazione delle targhe di controllo che non esistono o che sono depositate, dichiarate nell'apparecchio di rilevazione, avviene secondo tale principio.

La dichiarazione errata oppure omessa del rimorchio può comportare una procedura penale. La multa minima ammonta a 100 franchi.

## **6.5 Modifica del peso di un rimorchio o di un semirimorchio**

Se l'Ufficio della circolazione stradale modifica il peso di un rimorchio o di un semirimorchio, esso lo comunica automaticamente alla DGD. In base a tale comunicazione viene allestita una nuova carta chip «Rimorchio». Prima di inserire la nuova carta nell'apparecchio di rilevazione, occorre cancellare l'iscrizione originale, dato che essa non viene sovrascritta automaticamente.

Il principio di autodichiarazione richiede che, dal momento della modifica del peso da parte dell'Ufficio della circolazione stradale, il peso aggiornato del rimorchio o del semirimorchio sia dichiarato correttamente nell'apparecchio di rilevazione (vedi punto 6.2).

## **7 Corse transfrontaliere**

### **7.1 Uffici doganali equipaggiati con radiofari**

#### **7.1.1 Uscita**

Presso l'ufficio doganale (UD) il veicolo passa sotto un radiofaro, dove vengono letti i dati d'identificazione e lo stato attuale dell'apparecchio di rilevazione. Il passaggio del confine (dati di passaggio) è registrato nel logfile dell'apparecchio di rilevazione.

L'apparecchio di rilevazione emette un segnale acustico per confermare l'avvenuta comunicazione DSRC. In assenza di tale conferma o di un messaggio sul display, il conducente del veicolo deve recarsi presso l'UD.

Alcuni metri dopo l'uscita, la segnaletica esterna si spegne completamente, il sensore del rimorchio viene disattivato e i chilometri sono calcolati come percorsi all'estero (sul display sono visibili le ricapitolazioni attuali).

È possibile commutare l'apparecchio di rilevazione mediante la carta chip «Ufficio doganale». In assenza di personale doganale in loco, occorre comunicare la situazione alla DGD all'atto dell'invio della carta chip «Dichiarazione».

#### **7.1.2 Entrata**

Presso l'UD il veicolo passa sotto un radiofaro, dove vengono letti i dati d'identificazione e lo stato attuale dell'apparecchio di rilevazione. Il passaggio del confine (dati di passaggio) è registrato nel logfile dell'apparecchio di rilevazione.

L'apparecchio di rilevazione emette un segnale acustico per confermare l'avvenuta comunicazione DSRC. In assenza di tale conferma o di un messaggio sul display, il conducente del veicolo deve recarsi presso l'UD. Vigè l'obbligo di commutare manualmente l'apparecchio di rilevazione premendo il tasto «Frontiera».

Dopo l'entrata la segnaletica esterna si accende di nuovo e il sensore del rimorchio viene riattivato. I rimorchi devono essere dichiarati prima del passaggio sotto il radiofaro.

### **7.2 UD non occupati o solo parzialmente**

In linea di massima questi valichi di confine non sono aperti per il traffico di veicoli soggetti alla TTPCP.

In via eccezionale e a determinate condizioni (veicolo munito di apparecchio di rilevazione, regime doganale semplificato), l'AFD può autorizzare, al di fuori dell'orario di occupazione, il passaggio attraverso UD non occupati o parzialmente occupati (con o senza radiofari). Su richiesta scritta, le direzioni di circondario rilasciano le apposite autorizzazioni.

Negli UD sprovvisti di radiofari, l'apparecchio di rilevazione viene inizializzato a tal fine. Il conducente del veicolo deve dichiarare il passaggio del confine attivando il tasto di commutazione «Frontiera». La sorveglianza automatica dell'apparecchio mediante GPS consente tale dichiarazione solo nelle immediate vicinanze del confine.

### **7.3 Passaggio del confine con un apparecchio di rilevazione difettoso**

All'atto del passaggio del confine occorre utilizzare il modulo «Attestazione del passaggio del confine TTPCP» ([mod. 56.40](#)). Il personale doganale deve attestare le annotazioni. I moduli compilati devono essere inviati alla DGD unitamente alla carta chip «Dichiarazione».

## **8 Tassazione e fatturazione**

[LTTP sezione 4 «Riscossione della tassa»](#), [OTTP capitolo 4 «Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni»](#)

### **8.1 Periodo di tassazione**

#### **8.1.1 Principio**

Di regola il periodo di tassazione equivale a un mese civile. Esso inizia alle ore 00.00 del primo giorno del mese e termina l'ultimo giorno alle ore 24.00.

**Dopo** la fine del mese civile, al detentore del veicolo è accordato un termine di 20 giorni per leggere i dati contenuti nell'apparecchio di rilevazione mediante la carta chip «Dichiarazione» e presentare quest'ultima ([art. 22](#) e [24 OTTP](#)). Tale operazione va fatta anche se il veicolo è rimasto fermo durante il periodo di tassazione.

Per la tassazione è determinante il chilometraggio della registrazione «Stato» del giorno della messa in circolazione nonché il chilometraggio della registrazione «Stato» il giorno successivo alla messa fuori circolazione oppure la prima registrazione «Stato» (al cambio del periodo di tassazione).

#### **8.1.2 Messa in circolazione**

Il periodo di tassazione inizia il giorno del rilascio della licenza di circolazione (ore 00.00) da parte dell'Ufficio della circolazione stradale. Un giorno equivale quindi all'unità più piccola possibile per un periodo di tassazione.

#### **8.1.3 Messa fuori circolazione e deposito**

Il periodo di tassazione termina a mezzanotte del giorno dell'annullamento/del deposito della licenza di circolazione da parte dell'Ufficio della circolazione stradale. Non prima del giorno successivo, il detentore del veicolo deve leggere i dati delle corse mediante la carta «Dichiarazione» e inviare tale carta alla DGD, Divisione Tasse sulla circolazione, Servizio supporto all'esercizio, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna, entro 20 giorni. In caso di deposito, le carte chip vengono rinviate al detentore del veicolo e fino alla rimessa in circolazione non occorre presentare una nuova dichiarazione.

### 8.1.4 Soggiorno prolungato all'estero

Se il veicolo si trova all'estero per un periodo prolungato, il termine di dichiarazione è sospeso per tale periodo ma al massimo per 12 mesi. Subito dopo la prima entrata occorre dichiarare i dati relativi alla prestazione chilometrica e trasmettere immediatamente la carta «Dichiarazione» alla DGD, Divisione Tasse sulla circolazione, Servizio supporto all'esercizio, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna.

## 8.2 Procedura di dichiarazione

I dati memorizzati nell'apparecchio di rilevazione vengono letti con la carta «Dichiarazione». Occorre attenersi alla seguente procedura:

- introdurre la carta «Dichiarazione» nell'apparecchio (**di solito il primo giorno del nuovo mese, non prima!**);
- mentre il display visualizza il messaggio «Esec. in corso dell'attività», i dati relativi al periodo di tassazione vengono trasferiti sulla carta chip. Non rimuoverla durante tale operazione;
- dopo il messaggio «Dichiarazione», togliere la carta dall'apparecchio. La carta contiene ora tutti i dati necessari alla tassazione.

Premendo il pulsante di menù («Registrazioni / «Reg. log») è possibile verificare se la procedura di dichiarazione è riuscita. Il tasto ↓ (Sfogliare) consente di visualizzare tutti gli eventi registrati.

I dati della dichiarazione vanno trasmessi alla DGD per posta con la carta chip «Dichiarazione» o via Internet (software del detentore del veicolo). Unitamente alla dichiarazione dei dati sulla prestazione chilometrica occorre:

- inoltrare eventuali moduli di registrazione e attestazioni del passaggio del confine;
- comunicare per scritto gli errori noti allegando i rispettivi mezzi di prova.

### 8.2.1 Errore durante la dichiarazione

Se si verifica un errore durante la procedura di dichiarazione, occorre sempre rinviare la carta chip indicando il messaggio d'errore.

Maggiori dettagli relativi ai messaggi d'errore sono riportati nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio di rilevazione.

### 8.2.2 Dichiarazione via Internet

Per la valutazione e la lettura privata dei dati sulla prestazione chilometrica la DGD offre il software emotachDirect, sviluppato a tale scopo. Esso consente la lettura privata dei dati, la loro visualizzazione sul proprio PC e la dichiarazione via Internet.

Ulteriori informazioni relative al suddetto software sono reperibili in Internet ([www.ttpcp.ch](http://www.ttpcp.ch)).

### 8.2.3 Dichiarazione per posta

La carta «Dichiarazione» deve essere inviata per posta in busta **preaffrancata** alla DGD, Divisione Tasse sulla circolazione, Servizio supporto all'esercizio, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna.

È possibile inviare diverse carte chip nella stessa busta. Le carte vengono rispedite a elaborazione ultimata. Se, al termine del periodo di tassazione successivo, esse non sono ancora pervenute, è possibile utilizzare la seconda carta «Dichiarazione».

#### 8.2.4 Diffida riguardante la dichiarazione

Se la carta «Dichiarazione» non viene spedita per tempo, al detentore del veicolo viene intimata una diffida.

#### 8.2.5 Tassazione d'ufficio

Se la dichiarazione è omessa, lacunosa o contraddittoria, si procede a una tassazione d'ufficio ([art. 23 cpv. 3 OTTP](#)).

È possibile apportare correzioni solo nell'ambito della procedura di opposizione (vedi punto 8.4) e dietro pagamento di un emolumento per il disbrigo. In tale occasione vanno inoltrati i dati mancanti.

### 8.3 Esigibilità della tassa

La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione e deve essere versata entro 30 giorni ([art. 25 cpv. 2 e 3 OTTP](#)).

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile
Periodo di tassazione gennaio (1 mese civile)			
	Dichiarazione entro 20 giorni		
	Esigibilità: 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione		
			Fatturazione; pagamento entro 30 giorni

### 8.4 Procedura di opposizione

Le fatture TTPCP sono emesse sotto forma di decisioni d'imposizione. Queste decisioni di prima istanza possono essere impugnate presso la DGD entro 30 giorni mediante opposizione ([art. 23 cpv. 3 LTTT](#)). L'opposizione costituisce la condizione per una successiva procedura di ricorso di diritto amministrativo.

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Occorre allegare i mezzi di prova.

La decisione su opposizione della DGD può essere impugnata entro 30 giorni dalla ricezione presentando ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. [44](#) e [50](#) PA). Il ricorso deve contenere la proposta, la motivazione e la firma del ricorrente.

### 8.5 Indirizzo di corrispondenza e di fatturazione

La DGD riceve l'indirizzo del detentore del veicolo tramite l'Ufficio della circolazione stradale. A questo Ufficio vanno quindi trasmessi gli eventuali cambiamenti d'indirizzo. Il verificarsi di

fatti che richiedono una modifica della licenza di circolazione devono essere segnalati all'autorità cantonale entro 14 giorni. Questo vale altresì per cambiamenti di nome, indirizzi supplementari eccetera.

È possibile chiedere alla DGD il cambiamento dell'indirizzo di corrispondenza e/o della fatturazione. I dati minimi richiesti sono: veicoli, vecchio e nuovo indirizzo, data, firma, numero cliente (vedi fattura). È possibile inoltrare una richiesta solo per l'intero parco veicoli e non per veicoli singoli. L'indirizzo deve coincidere con quello postale (o della casella postale), altrimenti La Posta non riesce ad effettuare alcuna consegna.

### **8.6 Differenze di chilometraggio**

Il chilometraggio rilevato dall'odocronografo (verifica dei tempi di lavoro e di riposo) può differire da quello registrato nell'apparecchio di rilevazione (computo della prestazione chilometrica). Durante la permanenza in officina l'OM adatta il chilometraggio dell'apparecchio di rilevazione a quello dell'odocronografo.

Questo adeguamento provoca uno «scarto chilometrico» nell'apparecchio di rilevazione, tale da alterare la differenza tra il chilometraggio iniziale e quello finale. Tuttavia, ai fini della fatturazione si considerano solo i chilometri effettivamente percorsi.

### **8.7 Veicoli di sostituzione**

Le ditte (garage, importatori ecc.) che consegnano ai loro clienti dei veicoli di sostituzione con autorizzazione singola devono disporre sempre di un numero sufficiente di carte chip «Dichiarazione» di validità generale e moduli «Allegato alla carta di dichiarazione per veicoli di sostituzione» da consegnare alla clientela. Le carte chip «Dichiarazione» e i moduli possono essere ordinati presso la DGD, Divisione Tasse sulla circolazione, Servizio supporto all'esercizio, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna. Il detentore del veicolo dichiara la prestazione chilometrica con questa carta chip «Dichiarazione» di validità generale e con il modulo.

I veicoli di sostituzione con autorizzazione generale (autorizzazione annuale) sono trattati come veicoli immatricolati regolarmente secondo la procedura normale.

## **9 Controlli**

### [Art. 42 OTTP](#)

L'AFD può gestire stazioni di controllo fisse e mobili. In primo piano vi è la verifica della dichiarazione del rimorchio per i veicoli svizzeri ed esteri nonché della prestazione chilometrica per i veicoli esteri.

Il personale doganale al confine e la polizia all'interno del Paese effettuano controlli a campione.

## **10 Permanenza in officina**

Le OM autorizzate possono montare gli apparecchi di rilevazione, attivarli e occuparsi della loro manutenzione. Le OM incaricate della sostituzione del parabrezza (OM-P) possono rimuovere temporaneamente l'apparecchio di rilevazione dal parabrezza.

Anche nelle zone di confine (Germania, Austria e Francia) sono state autorizzate alcune OM-P.

Gli indirizzi sono riportati al sito [www.ttcp.ch](http://www.ttcp.ch).

## 11 Ordinamenti particolari

### 11.1 Deroga all'obbligo di montare l'apparecchio

#### [Art. 15 OTTP](#)

L'AFD concede tale deroga ai veicoli con una prestazione chilometrica ridotta e che non passano regolarmente il confine. Le richieste vanno presentate alla DGD con il rispettivo modulo ([www.ttpcp.ch](http://www.ttpcp.ch)). La dichiarazione mensile della prestazione chilometrica avviene mediante un foglio di viaggio, disponibile in Internet. Una volta memorizzato, il modulo può essere inviato per via elettronica (vedi anche punto 13 «Indirizzi»). La tassazione è calcolata sul peso totale ammesso o il peso totale del convoglio ammesso, purché quest'ultimo sia registrato nella licenza di circolazione. In questo contesto, il fatto che sia trainato un rimorchio è irrilevante.

### 11.2 Veicoli per la scuola guida

Sono esentati dalla TTPCP i veicoli per la scuola guida, sempre che siano utilizzati esclusivamente per tale scopo e immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente. Il detentore del veicolo deve firmare un apposito accordo ([mod. 56.97](#)). La dichiarazione va consegnata all'Ufficio della circolazione stradale all'atto di ogni nuova immatricolazione.

### 11.3 Altri ordinamenti particolari

Nei volantini e nelle istruzioni specifiche ([www.ttpcp.ch](http://www.ttpcp.ch)) sono spiegati altri ordinamenti particolari (elenco non esaustivo):

- traffico combinato non accompagnato (TCNA);
- trasporto di legname;
- trasporto di latte alla rinfusa;
- trasporto di animali da reddito;
- uso di targhe professionali;
- trattori a sella leggeri.

## 12 Disposizioni penali

#### [Art. 20 LTTP](#)

Le infrazioni contro la legislazione sulla TTPCP possono comportare multe fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo. La multa minima ammonta a 100 franchi.



## 13 Indirizzi

Trasmissione elettronica di documenti (Cantone di immatricolazione)		
AI, AR, BL, BS, Bùs, FL, GL, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, UR, ZH:	AG, GR, LU, SO, TI, ZG:	BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS:
<a href="mailto:ozd.lsva-ost@ezv.admin.ch">ozd.lsva-ost@ezv.admin.ch</a>	<a href="mailto:ozd.lsva-mitte@ezv.admin.ch">ozd.lsva-mitte@ezv.admin.ch</a>	<a href="mailto:ozd.lsva-west@ezv.admin.ch">ozd.lsva-west@ezv.admin.ch</a>

Indirizzo postale	Indirizzo per la spedizione delle carte chip
Direzione generale delle dogane Divisione Tasse sulla circolazione Monbijoustrasse 91 3003 Berna	Direzione generale delle dogane Divisione Tasse sulla circolazione Servizio supporto all'esercizio Monbijoustrasse 91 3003 Berna

→ Le persone di riferimento e i numeri telefonici diretti figurano su fatture, dichiarazioni e diffide.

Indirizzo per il rinvio degli apparecchi	
<b>emotach</b>	Mobatime AG Stettbachstrasse 5 8600 Dübendorf

Ambito	Uffici di contatto e recapiti
Informazioni generali sulla TTPCP	<b>Divisione Tasse sulla circolazione della DGD</b> Internet: <a href="http://www.ttcp.ch">www.ttcp.ch</a> E-mail: <a href="mailto:lsvaallgemein@ezv.admin.ch">lsvaallgemein@ezv.admin.ch</a> Fax: 058 463 70 90
Dichiarazione elettronica (emotachDirect)	<b>Servizio supporto all'esercizio</b> Tel.: 031 372 74 52 E-mail: <a href="mailto:fzhsw@ezv.admin.ch">fzhsw@ezv.admin.ch</a>
Messa in circolazione e fuori circolazione; immatricolazione; riduzione del peso; pesi dei veicoli	<b>Sezione della circolazione Ticino:</b> <a href="http://www.ti.ch/circolazione">www.ti.ch/circolazione</a> <b>Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni:</b> <a href="http://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsq/stva/chisiamo/Seiten/default.aspx">www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsq/stva/chisiamo/Seiten/default.aspx</a>
Apparecchio difettoso o guasto; problemi al veicolo	<b>Officine di montaggio</b> Indirizzi al sito <a href="http://www.ttcp.ch">www.ttcp.ch</a>
Sostituzione del parabrezza	<b>Officine di montaggio incaricate della sostituzione del parabrezza</b> Indirizzi al sito <a href="http://www.ttcp.ch">www.ttcp.ch</a>

Tutti i moduli sono disponibili alla rispettiva rubrica sul sito Internet [www.ttcp.ch](http://www.ttcp.ch).